

ALESSANDRO SERIOLI
- NOTAIO -

Repertorio n. 51.077

Raccolta n. 21.507

Verbale di assemblea della società consortile a responsabilità limitata

"GAL SEBINO VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE S.C.A.R.L."

Registrato a Brescia

REPUBBLICA ITALIANA

il 10/11/2023

Il giorno nove novembre duemilaventitre

N. 53141 Serie 1T

9 novembre 2023

€. 356,00

alle ore diciotto e dieci minuti primi,

in Breno, Piazza Filippo Tassara civico numero tre, presso l'Auditorium Mazzoli della

Depositato al

Comunità Montana di Valle Camonica.

Registro Imprese

Davanti a me, Alessandro Seriola, notaio in Breno, iscritto presso il Collegio notarile

di BRESCIA

del Distretto di Brescia, è presente il signor:

il 13 novembre 2023

Arrigoni Roberto, nato a Lovere (BG) il 6 gennaio 1980, residente e fiscalmente do-

miliato in Artogne (BS), Via Camillo Golgi n. 7/b,

Codice Fiscale RRG RRT 80A06 E704T.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi

dichiara che è qui riunita l'assemblea della società consortile denominata:

"GAL SEBINO VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE S.C.A.R.L.", con sede in Pa-

spardo (BS), Piazzale Padre Ottorino Marcolini n. 13, capitale sociale euro

59.700,00 (cinquantanovemilasettecento) interamente versato, numero

03147590982 di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia, di Codice Fiscale e

di Partita IVA, numero BS-509136 REA,

convocata in questi luogo e giorno alle ore diciotto per discutere e deliberare sul se-

guente

ordine del giorno

1. Modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale ai fini della realizzazione della

strategia di sviluppo locale approvata dalla Regione Lombardia in attuazione dei Regolamenti comunitari:

- artt. 1, 2, 3 (denominazione - sede - oggetto - durata)
- artt. 5, 6, 8, 10, 11 (capitale sociale - quote - trasferibilità delle quote)
- artt. 12, 13, 15, 16 (assemblee)
- artt. 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 (amministrazione)
- art. 28 (organo di controllo o revisore);

2. Varie ed eventuali,

ed invita me notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima.

Aderendo a tale richiesta, io notaio da atto di quanto segue.

Assume la presidenza il signor Arrigoni Roberto, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale, in via preliminare constata:

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale mediante comunicazione datata 31 ottobre 2023;

b) che è presente in assemblea il 79,89% (settantanove virgola ottantanove per cento) del capitale sociale portato da 21 (ventuno) soci, come risulta dall'elenco dei presenti che si allega sotto la lettera "A";

c) che del consiglio di amministrazione è presente il presidente, signor Arrigoni Roberto ed i consiglieri signori Forner Simone, nato a Brescia (BS) il 15 aprile 1968, Mazzucchelli Riccardo, nato a Iseo (BS) il giorno 1 dicembre 1972, Giacomelli Domenica, nata a Breno (BS) il 9 maggio 1976, e Pezzotti Paola, nata a Iseo (BS) il 5 aprile 1979; sono assenti giustificati i consiglieri signori Moratti Silvio, nato a Ossana (TN) il 25 marzo 1950 e Cominini Mirko, nato a Breno (BS) il 25 settembre 1973.

d) che le deleghe saranno conservate a cura della società;

e) di essere certo della identità personale degli intervenuti e della loro legittimazione ad intervenire;

f) che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

o o o o o

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il presidente espone l'opportunità di procedere ad una integrale revisione del vigente statuto sociale, modificando alcuni articoli, ed in particolare:

- articoli 1, 2, 3 relativi a denominazione, sede, oggetto, durata;
- articoli 5, 6, 8, 10, 11 relativi a capitale sociale, quote, trasferibilità delle quote;
- articoli 12,13, 15, 16 relativi alle assemblee;
- articoli 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 relativi all'amministrazione;
- articolo 28 relativo all'organo di controllo o revisore.

Indi, il presidente mi sottopone un documento contenente un testo di statuto composto di 34 (trentaquattro) articoli, di cui propone l'adozione e di cui i presenti dichiarano di avere esatta conoscenza.

Indi, l'assemblea della società "GAL SEBINO VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE S.C.A.R.L.", all'unanimità dei voti espressi in modo palese,

delibera:

1° — di procedere ad una integrale revisione del vigente statuto sociale, modificando alcuni articoli, ed in particolare:

- articoli 1, 2, 3 relativi a denominazione, sede, oggetto, durata;
- articoli 5, 6, 8, 10, 11 relativi a capitale sociale, quote, trasferibilità delle quote;
- articoli 12,13, 15, 16 relativi alle assemblee;
- articoli 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 relativi all'amministrazione;

— articolo 28 relativo all'organo di controllo o revisore;

2° — di adottare un nuovo statuto sociale dal testo contenuto nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

3° — in conseguenza delle modifiche statutarie adottate, di stabilire che tra i membri del consiglio di amministrazione in carica vengano temporaneamente individuati 2 (due) rappresentanti del primo gruppo "Gruppo di interesse pubblico", 3 (tre) rappresentanti del secondo gruppo "Gruppo di interesse economico" e 2 (due) rappresentanti del terzo gruppo "Gruppo di interesse sociale"; in particolare sono nominati rappresentanti:

Gruppo di interesse pubblico

- Arrigoni Roberto

- Forner Simone

Gruppo di interesse economico

- Pezzotti Paola

- Mazzucchelli Riccardo

- Cominini Mirko

Gruppo di interesse sociale

- Giacomelli Domenica

- Moratti Silvio.

o o o o o

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene dichiarata chiusa dal suo presidente alle ore diciotto e trenta minuti primi.

o o o o o

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto.

Di esso ho dato lettura alla parte, la quale mi ha dispensato dalla lettura dei docu-

menti allegati.

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia e da me notaio su cinque pagine fin qui, secondo la visualizzazione dal mio programma informatico, e viene sottoscritto digitalmente dal comparente in mia presenza con firma grafometrica e da me notaio all'ora che risulta dalla firma digitale.



Firmato da Roberto
Arrigoni
RRGRRT80A06E704T




Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI - 09/11/2023

ELENCO SOCI DEL G.A.L. SEBINO VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE	%	DELEGA	NOMINATIVO	FIRMA PRESENZA
1 AGRISEBINO	0,5		Piselli Pietro Ambro	
2 AIPOI	0,5			
3 ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA	1,51			
4 ASSOCIAZIONE A CAVALLO	0,5	X	GHEZZA MARCO	
5 ASSOCIAZIONE EL TELER	0,5		PASTORI LINO	
6 ASSOCIAZIONE GENTE CAMUNA	0,5	X	BIANCHI TRAMON	
7 ASSOCIAZIONE PUBBLICI ESERCIZI PONTE DI LEGNO	0,5		DEZBI MARCO	
8 ASSOCIAZIONE RISTORATORI VALLE CAMONICA	0,5	X	BEZZI MARCO	
9 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASSA PADANA	10,06	X	POLLONI GIORGIO	
10 BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	10,06			
11 CISSVA - CASEIFICIO SOCIALE DI VALLE CAMONICA	1,01		FERROSTIN PAOLA	
12 COLLEGIO INTERPROV. DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROT. LAUR. DI BS-BG-CO-SO-IC	0,5		BONFANTINI DENZO	
13 COMUNE DI CORTENO GOLGI	0,5			
14 COMUNITA' MONTANA DI SCALVE	0,5			
15 COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO	5,03		GITTA TIZIANA	
16 COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA	5,03	X	PERUZZO ENRICO	
17 COMAST - SOCIETA' COOPERATIVA	0,5			
18 CONFECOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO	0,5			

19	CONFESERCENTI BRESCIA - CONF. ITALIANA IMPRESE COMMERCIALI	0,5			
20	CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE-DI-LEGNO-TONALE	1,01			
21	CONSORZIO COMUNI BIM	25,13	X	DELLA ROSA ENRICA	De Rosa
22	CONSORZIO DELLA CASTAGNA DI VALLECAMONICA	0,5			
23	CONSORZIO DELLE PROLOCO CAMUNO SEBINE	0,5			
24	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE	0,5		GIANNI FRANZONI	Gianni Franzoni
25	CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	0,5	X	BRANDI ENRICA	Brandi
26	CONSORZIO FORESTALE PIZZO CAMINO	1,01		ANDREOLI AILVIO	Andreo
27	CONSORZIO FORESTALE SEBINO SEBINFOR	0,5	X	BATTINI MARCO	Battini
28	CONSORZIO FORESTALE VALLE ALLIONE	0,5			
29	CONSORZIO I.G.T. VALLE CAMONICA	0,5			
30	CONSORZIO OLIO DOP	0,5			
31	CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO SILTER CAMUNO SEBINO	0,5	X	SISTI OLIVIERO	Sisti
32	FONDAZIONE ALPEGGIO SANTAPOLLONIA	0,5			
33	COOP VAL PALOT	1,01			
34	CREDITAGRI ITALIA S.C.P.A.	0,5			
35	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BERGAMO	0,5			
36	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BRESCIA	0,5		LUIGI COSTA	Luigi Costa
37	FONDAZIONE BETTONI	1,01			
38	MARONE ENERGIA SERVIZI	1,01			

39	RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO	0,5			
40	ROSA CAMUNA AMBIENTE ONIUS	20,11	X	ALVINI BRAND	
41	SEBINO SERVIZI	0,5			
42	SEBINO VERDE	0,5			
43	SOL.CO. CAMUNA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE	1,01	X	ISOLMI CESALDI	
44	UNIONE DEI COMUNI ALTA VALLECAMONICA	0,5			
45	UNIONE DEI COMUNI DI CETO, CIMBERGO E PASPARDO	0,5			
46	UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI	0,5	X	FASINI GIORDANO	
totale		100			

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE






Firmato da Roberto Arrigoni
 RRGRR80A06E704T



Firmato da ALESSANDRO SERIOLI
 SRLLSN75A04B149X


 SERIOLI



Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 51.077 di repertorio e n. 21.507 di raccolta

o o o o o

Statuto della società consortile a responsabilità limitata

"GAL SEBINO VALLE CAMONICA S.C.A.R.L."

o o o o o

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

È istituita una società consortile a responsabilità limitata che operi nell'ambito del territorio afferente la Comunità Montana di Valle Camonica e Sebino Bresciano in provincia di Brescia e altri eventuali comuni limitrofi a tali aree, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, con la denominazione "GAL SEBINO VALLE CAMONICA S.C.A.R.L.", e di seguito denominata GAL.

Articolo 2

La società GAL ha sede legale nel Comune di Paspardo (BS).

Potranno essere istituite o soppresse, con delibera del consiglio di amministrazione, anche altrove, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede all'interno del territorio afferente le Comunità montane di Valle Camonica e del Sebino Bresciano è deliberato dal consiglio di amministrazione.

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci o, in mancanza, dal Registro delle Imprese. Alla società devono essere comunicati a cura dei soci l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo di posta elettronica certificata e le successive modificazioni.

Articolo 3

La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di interesse sociale e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata. La società ha, in particolare, lo scopo di gestire la Strategia di Sviluppo Locale approvata dalla Regione Lombardia in attuazione dei Regolamenti comunitari.

La società potrà raggiungere tale scopo sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci sia con quelle di terzi in genere.

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle predette aree promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, della selvicoltura, dell'itticoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere la predetta area elemento di attrazione per le risorse umane, le attività imprenditoriali e turistico ambientali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società consortile potrà:

a) animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;

b) valorizzare e promuovere "in loco" la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli e silvicoli, salvaguardandone l'identità e la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione, salvaguardando la tradizione;

c) effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;

d) promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;

e) realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;

f) realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il *marketing*, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;

g) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;

h) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di consulenza tecnica e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani e delle imprese in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;

i) gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi), dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;

l) sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori della forestazione e del florovivaismo;

m) realizzare iniziative rivolte alla gestione di insediamenti produttivi, di aree attrezzate per attività artigianali, industriali ed agricole, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;

n) costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili da destinare al territorio;

- o) partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;
- p) attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse agroalimentari ed ambientali del territorio;
- q) promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte;
- r) promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua;
- s) prestare consulenza per la progettazione, la gestione e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci e dei terzi;
- t) produrre riviste, periodici, cd, dvd, siti web ed attività di comunicazione atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui al DD.Lgss. nn. 385/93 e 58/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società potrà inoltre assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società, enti od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 4

La società avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 59.700,00 (cinquantanovemilasettecento).

La partecipazione minima è prevista in euro 300,00 (trecento).

Il voto in assemblea viene esercitato dai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci saranno eseguiti nel rispetto del diritto di opzione di cui all' art. 2441 del codice civile.

Non si fa luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci, la cui ammissione sia stata deliberata dal consiglio di amministrazione nel rispetto dei vincoli alla composizione degli organi decisionali, a seguito dell'individuazione dei gruppi di interesse, di seguito descritti, come previsto dai Regolamenti UE e dalla normativa regionale.

In aderenza alle indicazioni contenute nelle disposizioni attuative dalla Regione Lombardia S.O. 48 del 2/12/2022, Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", Operazione 19.1.01 "Sostegno per la preparazione dei piani di sviluppo locale" e nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/1060, articolo 31, paragrafo 2, lettera b), i soci si dividono in rappresentanti degli interessi socio economici pubblici e privati della realtà locale. Nessun singolo gruppo di interesse potrà controllare il processo decisionale; i gruppi di interesse sono così individuati:

I. "Gruppo di interesse pubblico", in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche locali (comuni, distretti, servizi pubblici, ecc.);

II. "Gruppo di interesse economico", in rappresentanza di interessi economici locali privati, relativi al settore primario, al settore secondario e al settore terziario;

III. "Gruppo di interesse sociale", in rappresentanza di interessi sociali locali;

IV. Altri gruppi, non classificabili nelle precedenti categorie.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 codice civile.

Articolo 6

I soci sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente statuto, le delibere assembleari, le delibere del consiglio di amministrazione ed i regolamenti, a favorire gli interessi della società, nonché a non svolgere azioni ed attività che possono danneggiarla o a pregiudicarne il funzionamento.

È escluso di diritto il socio che sia stato dichiarato fallito.

Può, inoltre, essere escluso con delibera del consiglio di amministrazione il socio sottoposto ad altre procedure concorsuali, ovvero interdetto o inabilitato, o che abbia riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai Pubblici Uffici.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Articolo 7

Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 8

Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati che operano per i medesimi fini di cui all'articolo 3 (tre).

I soci pubblici nell'insieme non possono detenere una quota di partecipazione complessivamente superiore al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale; il singolo socio privato non può detenere una partecipazione superiore al 49% (quaranta-

nove per cento) del capitale sociale.

Articolo 9

Chi, trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 (otto), intende essere ammesso alla società deve farne domanda al consiglio di amministrazione, specificando:

- a) dati anagrafici o ragione/denominazione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) quota che si propone di sottoscrivere;
- d) impegno a sottoscrivere i regolamenti interni approvati dagli organi sociali di cui all'articolo 31 (trentuno).

Se la richiesta proviene da un soggetto giuridico, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza e dalla indicazione del codice fiscale.

Articolo 10

Le quote sono nominative e non potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, a terzi, se non previa deliberazione di assenso al trasferimento da parte del consiglio di amministrazione.

Il trasferimento per atto tra soci può avvenire liberamente, nei limiti previsti dall'articolo 5 (cinque).

Articolo 11

In caso di aumento del capitale sociale, sarà riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero di quote possedute, salvo i casi previsti dal precedente articolo 5 (cinque).

L'opzione dovrà essere esercitata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di deli-

bera dell'aumento di capitale sociale.

L'aumento del capitale eventualmente non optato, prima del libero collocamento presso terzi, dovrà essere offerto con le modalità che determinerà l'assemblea, in misura proporzionale al capitale posseduto, in ulteriore supplementare opzione ai soci optanti e nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 5 (cinque).

I soci possono altresì decidere, con la maggioranza assoluta del capitale, che la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale sia riservata in tutto o in parte a terzi estranei alla compagine sociale, con esclusione del diritto d'opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'articolo 2482-ter del codice civile e nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 5 (cinque).

In tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto d'opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 12

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, sia in Italia che all'Estero nei Paesi membri della Comunità Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa può essere convocata entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura del-

l'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile, ovvero nella nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile.

L'avviso di convocazione deve essere fatto con comunicazione via *fax*, telegramma, posta elettronica o posta elettronica certificata da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza e tre giorni prima in caso di urgenza; nell'avviso devono essere riportati il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

È tuttavia valida l'assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti, ovvero, in caso di loro assenza, siano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione, tutti gli amministratori in carica, l'organo di controllo o il revisore dei conti.

È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario:

a) che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari in oggetto di legittimazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;

d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a

cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 13

Ferma ogni diversa disposizione di legge in materia, possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel registro delle imprese e in regola con il versamento delle quote sociali.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2479-bis del codice civile.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e/o agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti di queste.

Articolo 14

Ogni socio ha diritto di voto in proporzione alla propria partecipazione.

Articolo 15

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente o dal consigliere più anziano presente.

Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. Se del caso, l'assemblea nomina anche due scrutatori scelti tra i soci.

In caso di deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo e negli altri casi previsti dalla legge, nonché quando l'assemblea stessa lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 16

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la misura del capitale rappresentato. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato.

In prima e in seconda convocazione l'assemblea che ha ad oggetto la modificazione dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato ovvero la proroga della società, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 17

Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

L'assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza dall'organo amministrativo o ai sensi di legge. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Articolo 18

Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalle norme in materia.

Articolo 19

L'assemblea approva i regolamenti sociali necessari ad assicurare il miglior funzio-

namento della società che tutti i soci dovranno rispettare puntualmente.

I regolamenti saranno predisposti dal consiglio di amministrazione e sottoposti all'assemblea dei soci per la relativa approvazione.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione.

Anche in difetto di regolare convocazione, il consiglio di amministrazione può tuttavia validamente deliberare ove siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono, inoltre, assegnare loro un compenso e/o un'indennità annuale.

Articolo 21

Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

La maggioranza dei membri deve essere eletta tra i nominativi indicati da soci privati.

Non possono essere nominati amministratori i componenti della Giunta o del Consiglio degli enti pubblici soci della società.

Al fine di uniformarsi a quanto disposto dal regolamento 2022/1060 - art. 31 par. 2 lett.b, il Consiglio di amministrazione deve essere composto da rappresentanti degli interessi socioeconomici, pubblici e privati, ove nessun singolo gruppo citato possa controllare il processo decisionale.

Gli amministratori sono revocati con l'osservanza delle stesse modalità stabilite per la loro nomina.

Sempre che non vi abbia provveduto l'assemblea, il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, il vicepresidente e può nominare un amministratore delegato determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.

Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate all'art. 2475, comma 5, del codice civile.

Articolo 22

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà a norma di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e siano sempre rispettati i vincoli indicati al precedente articolo 21 (ventuno). Gli amministratori così cooptati restano in carica fino alla successiva assemblea. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione di quelli venuti meno scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero consiglio. In tal caso, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 23

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, ad eccezione delle decisioni riservate alla competenza dell'assemblea ai sensi di legge e del presente statuto.

Per gli atti di seguito elencati è richiesto il voto favorevole della maggioranza assolu-

ta dei componenti del consiglio di amministrazione:

a) deliberare sul contenuto della strategia di sviluppo locale e sulla selezione dei relativi progetti;

b) deliberare l'ammissione di nuovi soci;

c) deliberare l'esclusione del socio di cui all'articolo 6 (sei), secondo comma;

d) comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari in genere;

e) contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e di pegno e garanzie reali in genere;

f) acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e quote di società di qualunque tipo;

g) nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera la nomina di procuratori speciali per singoli atti e per specifici incarichi;

h) assumere, promuovere, remunerare o licenziare personale con qualifica dirigenziale;

i) fare transazioni, rinunciare alle liti ed ai crediti;

j) definire i rimborsi spese per gli amministratori;

k) nominare i membri dei Comitati Tecnici di cui ai successivi articoli 27 (ventisette) e 31 (trentuno) e definirne i relativi compensi e rimborsi spese.

Il consiglio di amministrazione ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Articolo 24

Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede della società o altrove, sia in Italia che all'Estero nei Paesi compresi nella Comunità Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile, su iniziativa del presidente oppure su richiesta di un amministratore, o dell'organo di controllo

o del revisore.

La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta dal presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o dal consigliere più anziano, con comunicazione via *fax*, telegramma, posta elettronica o posta elettronica certificata, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima della riunione, a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco, se nominato.

È ammessa la possibilità che l'adunanza del consiglio di amministrazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In particolare è necessario:

a) che sia consentito al presidente del consiglio di amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di legittimazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;

d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente del consiglio di amministra-

zione e, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente o dal consigliere più anziano.

Il presidente dell'adunanza nomina un segretario, anche non socio.

Articolo 25

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dall'articolo 23 (ventitrè).

Articolo 26

Ad esclusione dei casi specifici previsti da apposita delibera consiliare, il presidente ha la firma sociale libera e la rappresentanza legale della società in giudizio e verso i terzi. In caso di assenza o impedimento del presidente, la legale rappresentanza della società spetta al vice presidente o all'amministratore delegato, se nominato, o, in mancanza, al consigliere più anziano.

Articolo 27

Potranno essere altresì costituiti, a supporto delle attività del consiglio di amministrazione, appositi Comitati Tecnici composti da un massimo di 5 (cinque) membri esperti, individuati dal consiglio di amministrazione, in attuazione alle specifiche materie oggetto di esame e per le finalità e gli scopi di cui all'articolo 3 (tre) e regolamentati ai sensi dell'articolo 31 (trentuno).

TITOLO V

Articolo 28

ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

Nei casi in cui la legge prevede la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, la società nomina uno o più sindaci, o un revisore, ai sensi dell'art. 2477 del codice civile.

La nomina dell'organo di controllo ovvero del revisore è riservata alla competenza dei soci.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 *bis* del codice civile e può esercitare la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409 *bis*, comma 2, del codice civile, ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa.

In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 del codice civile.

Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), del codice civile.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 2477 del codice civile, la società non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci.

Ai sensi dell'art. 2477, ultimo comma, del codice civile, se la società è priva di organo di controllo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2409 del codice civile.

Articolo 29

L'organo di controllo o il revisore dei conti possono procedere a tutti gli atti di ispezione o di sorveglianza che ritenga opportuni.

TITOLO VI

BILANCIO

Articolo 30

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla stessa quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società.

La società consortile non ha scopi di lucro.

È vietata la distribuzione diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori; eventuali utili, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a quando la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

Il bilancio sarà redatto e depositato rispettando le norme di legge.

Articolo 31

Il funzionamento della società, la partecipazione dei soci all'attività e la costituzione dei Comitati Tecnici potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti predisposti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 32

In caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'assemblea dei soci fissa le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2484 del codice civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci, se nominati.

Estinti i debiti sociali e rimborsati i conferimenti dei soci, l'eventuale attivo che risulti dalla liquidazione, sarà destinato a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni private di scopo di lucro.

Si applicano gli articoli 2484 e 2496 del codice civile.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 33

Qualunque controversia che non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria e non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, che dovesse insorgere fra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa, e tra di essi e la società in dipendenza dell'applicazione delle norme del presente statuto, sarà deferita ad un arbitro

nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società.

L'arbitro giudicherà irrisolvemente, secondo equità, esonerato da ogni formalità di procedura e in forma inappellabile, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e la sua decisione si intenderà come espressione della comune volontà delle parti, e riguarderà anche la determinazione e la suddivisione delle spese dell'arbitrato.

Articolo 34

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di società consortili a responsabilità limitata.



Firmato da Roberto
Arrigoni
RRGRRT80A06E704T



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X

Certifico io sottoscritto Alessandro Seriola, notaio in Breno, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, che la presente copia su supporto informatico sottoscritto con firma digitale è conforme al documento originale su supporto informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale a me rilasciata, il cui certificato (numero di serie 4a ad) è stato rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato dotato di certificato di validità fino al giorno 26 agosto 2026.

Ai sensi dell'articolo 23, d.lgs n. 82/2005, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento digitale formata su supporto informatico, sostituisce quella originale.

Breno, Piazza Generale Pietro Ronchi, civico numero sette, quattordici novembre duemilaventitré.